

COMUNE DI SPARONE
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione, come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Sparone (To), della Tassa sui rifiuti (TARI), sulla base delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 296/2006, dal D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, nonché dalla Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 – Finalità della TARI

1. La TARI è finalizzata a garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. Rilevano, ai fini dell'applicazione della TARI, anche le superfici dei locali e delle aree scoperte operative in cui vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi che il produttore non provveda a smaltire in modo autonomo e che siano conferiti al servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore e il produttore di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

4. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641-668 Legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto a uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995 n. 481.
6. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti conferibili al servizio pubblico, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 116/2020, le attività industriali e artigianali, così come quelle commerciali e di servizio, oltre a quelle agricole rientranti nella disposizione dettata dall'art. 2135 cod. civ., saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani, come classificati dall'art. 184, comma 3 D.Lgs. 152/2006 e non rientranti tra quelli di cui all'Allegato L-*quater* del D.Lgs. 152/2006, salvo che il produttore provveda a smaltirli tramite il servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore e il produttore di rifiuti.
3. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le

superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti e che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento, ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.

4. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione o ad altro uso domestico, in cui sia svolta, sia in modo continuativo che temporaneo, un'attività economica avente rilevanza professionale o commerciale (a mero titolo esemplificativo, bed & breakfast, casa vacanze e home restaurant), il tributo è dovuto, in relazione alla porzione di superficie dell'immobile destinato allo svolgimento della stessa attività, in base alla specifica tariffa prevista per l'attività realizzata, da commisurare al periodo temporale in cui la stessa viene svolta, da desumersi dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune o dall'uso di fatto dello stesso immobile. Il titolare dell'attività svolta nell'immobile è tenuto a presentare specifica dichiarazione TARI, in cui dovrà essere indicata la tipologia di attività svolta, la superficie alla stessa destinata e il periodo dell'anno in cui la medesima viene svolta, individuando altresì la restante porzione di immobile che rimanga destinata ad uso abitativo, con il relativo numero di occupanti.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
7. Per le unità immobiliari a uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana e regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di igiene urbana è svolto sull'intero territorio comunale ed è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il Regolamento di gestione contiene anche, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o dal Contratto di servizio e/o dalla Carta della qualità adottata dal Gestore, i riferimenti ai requisiti di qualità tecnico-contrattuale del servizio di igiene urbana, in conformità ai parametri introdotti da ARERA nella deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif, con cui è stato approvato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

3. L'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di igiene urbana, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità, costituisce attività imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete normalmente solo l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI.
4. Gli ambiti in relazione ai quali il Comune è tenuto a operare la scelta prevista da ARERA nella Deliberazione n. 15/2022 sono quelli relativi:
 - alla dichiarazione, che assume anche il valore di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
 - all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
 - alla gestione della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
 - alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.
5. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il Comune si qualifica come il soggetto gestore dell'attività di applicazione e riscossione della TARI e dei relativi rapporti con gli utenti, le cui funzioni sono assegnate e svolte dall'Ufficio Tributi.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana

1. Il tributo è applicato anche nelle eventuali zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
3. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, o sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40 per cento.
Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato a una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito del Regolamento di gestione, a partire dalla strada servita.

4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, la TARI è dovuta in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33***bis*** D.L. 248/2007, convertito in Legge 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è dedotto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del

tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARI

Art. 8 – Decorrenza della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata, oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, o dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, o qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 Legge 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 e assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 Legge 147/2013.
2. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto a uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel Metodo Tariffario Rifiuti approvato con Deliberazione del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif (MTR-3), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026/2029, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 653 Legge 147/2013, nella determinazione dei costi del Piano Finanziario, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come individuati negli specifici provvedimenti adottati dal Dipartimento delle Finanze. I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un termine di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, per cui il dovere di avvalersi delle loro risultanze non equivale all'obbligo di applicarli, ma solo di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, giustificandone gli eventuali scostamenti.
4. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» (UD) e «utenze non domestiche» (UnD), sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, oppure di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
6. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
7. I Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e il regolamento della TARI sono approvati dall'organo competente entro il termine del 31 luglio di ciascun anno o entro il maggior termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000.
8. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti, come risultanti dalle banche dati più aggiornate in possesso dal Comune all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione, da parte del Comune, di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
9. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.

10. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 Legge 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
11. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, oppure non dovesse provvedere a adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del Gestore.
12. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate, oppure un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 *bis* D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.
La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) e alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili a uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Art. 11 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia, in cui devono essere comprese anche le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'immobile per almeno sessanta giorni nell'anno, anche non continuativi.
2. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia e al pagamento con vincolo di solidarietà. Rimane tuttavia ferma la possibilità per i contribuenti di dimostrare che i diversi nuclei familiari occupano parti distinte dell'immobile a uso abitativo, nel qual caso la tariffa verrà calcolata distinguendo le superfici e facendo riferimento al numero di occupanti di ciascun nucleo familiare.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, oppure vengono considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica, ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro in altro Comune situato in Italia in cui dimorino abitualmente, oppure all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., o i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
 - per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;

- per i non residenti, o per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, e si assume come numero di occupanti quello indicato dal contribuente o, in caso di mancata indicazione, un numero di occupanti pari a tre, fatta salva la possibilità per l'Ufficio di accertare il numero effettivo di occupanti, tenendo conto anche delle dotazioni dell'immobile.

Il Comune può stabilire una tariffa progressivamente più elevata con riferimento alle maggiori dimensioni dell'immobile.

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($K_c(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($K_d(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $K_c(ap)$ e $K_d(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza, oppure sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Le tariffe della TARI sono finalizzate a coprire il costo di raccolta e smaltimento per quantità di rifiuti equivalenti ai coefficienti K_d massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, per cui – in presenza di Utenze non domestiche che conferiscano al servizio pubblico quantità di rifiuti superiori a quelle

individuare a seguito dell'utilizzo dei coefficienti sopra richiamati – i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti eccedenti dovranno essere addebitati direttamente al produttore, nell'ambito di apposita convenzione da stipulare con il Gestore del servizio.

5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, oppure adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 13 – Tributo ambientale (TEFA)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo deve essere effettuato attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, oppure tramite il sistema Pago PA, utilizzando gli specifici codici tributo, per assicurare che il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio sia effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

Art. 14 - Componenti perequative

1. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) Legge 17 maggio 2022 n. 60, come recepito dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:
 - UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura euro/utenza per anno, attualmente fissata in € 0,10/utenza per anno

- UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura euro/utenza per anno, attualmente fissata in € 1,50/utenza per anno.
- 2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.
- 4. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «*punto di conferimento*» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.
- 5. Sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono rimosse dal Comune, per essere poi rendicontate e riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) nei termini indicati da ARERA.
- 6. In caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta a decorrere dal 2024, a seguito di omessa/infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate di sanzioni e di interessi al pari del tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti per l'anno d'imposta in cui sono state incassate.

Art. 15 – Bonus sociale per i rifiuti

1. Il Comune riconosce alle utenze domestiche in condizione di disagio economico una riduzione della TARI, denominata «*Bonus sociale rifiuti*». La copertura finanziaria dell'agevolazione è garantita dalla componente tariffaria perequativa UR3,a deliberata da ARERA (pari nel 2026 a € 6,00 annui per utenza), da applicarsi a tutte le utenze iscritte nell'elenco dei soggetti passivi TARI.
2. L'agevolazione è riconosciuta automaticamente ai nuclei familiari in possesso di un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, ottenuta tramite la presentazione all'INPS della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica): ove l'attestazione I.S.E.E. calcolata risulti inferiore alla soglia stabilita annualmente da ARERA per ottenere il Bonus sociale rifiuti, i dati del contribuente vengono trasmessi, l'anno successivo alla presentazione della DSU, al Sistema Informativo Integrato – S.I.I. e al Sistema di Gestione delle Agevolazioni tariffarie – SGAt e per le dovute verifiche e, successivamente, al Gestore dell'attività di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti (GTRU) competente nel territorio di abitazione del nucleo familiare – da individuarsi, ai fini del presente

regolamento, nell'Ufficio Tributi del Comune, qualora la gestione del servizio sia effettuata in economia, oppure nel soggetto terzo individuato dall'Ente per la gestione della riscossione TARI – che provvede a erogare il Bonus sociale rifiuti nell'anno successivo a quello in cui l'I.S.E.E. del nucleo è risultato inferiore alla soglia stabilita da ARERA. Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere il Bonus sociale rifiuti per l'anno successivo.

3. Il beneficio è riservato alle sole utenze a uso domestico, a condizione che l'utenza sia intestata a un componente del nucleo familiare I.S.E.E. L'agevolazione si applica a una sola utenza domestica e alle relative pertinenze. Qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI, l'agevolazione viene applicata solo all'unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.
4. Il Bonus sociale rifiuti è pari al 25 per cento della TARI versata nell'anno a cui si riferisce la DSU, calcolata al netto di TEFA ed eventuali conguagli pregressi e viene applicato nell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la DSU, nell'avviso di pagamento emesso per la riscossione della TARI, oppure – nel caso in cui il beneficiario non sia più soggetto passivo ai fini TARI – mediante rimessa diretta a favore del soggetto che ha presentato la DSU, tramite bonifico bancario o altro mezzo di pagamento tracciabile.
5. L'importo del Bonus sociale rifiuti non può eccedere la spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente a titolo di TARI, a fronte della concessione di ulteriori agevolazioni da parte del Comune.
6. L'avviso di pagamento contenente l'erogazione del Bonus sociale rifiuti deve essere emesso entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le modalità di riscossione della TARI adottate dal Comune.
7. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, l'erogazione del Bonus sociale rifiuti potrà avvenire, anche in forma rateizzata, nelle singole scadenze previste per il pagamento della TARI.
8. Qualora l'emissione dell'avviso di pagamento TARI venga effettuata oltre la data del 30 giugno, oppure il Bonus sociale rifiuti non risulti accreditabile nello stesso avviso di pagamento, l'Ente erogatore è tenuto a provvedere al pagamento del Bonus tramite rimessa diretta (bonifico, assegno o altro mezzo tracciabile) da trasmettere entro il medesimo termine, compatibilmente con le modalità di riscossione della TARI adottate dal Comune.
9. Nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, di variazione del gestore o di presentazione di specifici flussi di DSU aggiuntive, si applicano le deroghe temporali previste da ARERA.
10. Nell'ipotesi in cui il potenziale beneficiario del Bonus sociale rifiuti risulti moroso in relazione al pagamento della TARI degli anni precedenti a quello di erogazione del Bonus, anche ove ancora non accertata a titolo definitivo, oppure non abbia provveduto al pagamento di altri importi certi, liquidi ed esigibili accertati dal Comune, l'Ente erogatore potrà trattenere il relativo importo per

compensare le somme dovute e non versate dal contribuente, previa trasmissione di apposito sollecito di pagamento, nel quale dovrà essere indicato l'importo del debito pregresso e la possibilità che l'importo del Bonus sociale rifiuti venga utilizzato a copertura delle somme non pagate. La compensazione può essere operata trascorsi quaranta giorni dall'invio del sollecito.

11. Il GTRU può effettuare direttamente attività di verifica della veridicità dei dati dichiarati nella DSU e della loro coerenza con le risultanze dell'anagrafe comunale e della banca dati TARI e, qualora rilevi discrepanze, omissioni o difformità tra i dati acquisiti tramite il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAt) e la situazione di fatto, è tenuto ad attivare il contraddittorio con il contribuente, richiedendo la produzione di idonea documentazione integrativa.
12. In caso di DSU con omissioni o difformità, la dichiarazione è da ritenersi comunque valida ai fini dell'erogazione della prestazione sociale, sulla base di quanto disposto dalla normativa I.S.E.E. (D.P.C.M. 159/2013). Tuttavia, in tali ipotesi, l'Ente erogatore potrà richiedere idonea documentazione mediante la quale il contribuente dovrà dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU. Nel caso in cui la documentazione fornita non sia ritenuta sufficiente a dimostrare la veridicità e la completezza della DSU, l'Ente erogatore può restituire un esito negativo a SGAt e non erogare il Bonus sociale rifiuti.
13. Nel caso in cui l'Ente erogatore riscontri delle anomalie nella DSU ordinaria, perché i dati riportati nella Dichiarazione non corrispondono a quanto presente nell'anagrafe comunale, l'Ente erogatore può verificare, in autonomia, se la presenza di anomalie/errori/discrepanze sia tale da comportare il rigetto della pratica e la restituzione a SGAt di un esito negativo.
14. In caso di mancato riscontro alla richiesta di cui ai commi precedenti entro i termini perentori assegnati, l'Ente erogatore dispone il diniego dell'agevolazione.
15. In caso di cessazione dell'utenza o di voltura a soggetti esterni al nucleo I.S.E.E., l'agevolazione è riproporzionata in base ai mesi di effettivo possesso.
16. In caso di trasferimento in altro indirizzo nel medesimo Comune o di decesso dell'intestatario (con voltura a favore di un membro del medesimo nucleo I.S.E.E.), il Bonus sociale TARI dovrà essere erogato per l'intero anno.
17. Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare che ha diritto al Bonus sociale rifiuti si trasferisca in altro Comune/territorio servito da un diverso Gestore rifiuti, l'erogazione del Bonus è subordinata alla presentazione, prima del trasferimento, di apposita dichiarazione in cui venga indicata la chiusura della precedente utenza e vengano forniti al precedente Ente erogatore i dati necessari per il riconoscimento del contributo.
18. Nel caso in cui all'indirizzo indicato come abitazione dal nucleo familiare nella DSU non sia associata un'utenza TARI a uso domestico, l'Ente erogatore potrà applicare l'agevolazione solo

dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte del contribuente.

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 16 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) balconi e terrazze scoperti.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
 3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico, oppure destinate a uso strumentale all'attività sportiva, oppure ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
 4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti, perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari a uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Le circostanze di cui al presente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, oppure di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
6. Sono infine esclusi dal tributo i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

Art. 17 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) gli immobili indicati nell'art. 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, nonché gli immobili, i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi, ove siano destinati a uso abitativo da parte di soggetti non appartenenti alla confessione religiosa o a usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 codice civile, che generino i rifiuti speciali richiamati dall'art. 184, comma 3, lett. a) D.Lgs. 152/2006, non assoggettabili a TARI, in quanto da smaltire obbligatoriamente da parte del produttore.
 - c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali.
2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono concesse esclusivamente su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato, o a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 18 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. In presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o comunque non conferibili al servizio pubblico, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione, oppure ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50 per cento della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico.
4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti a uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi e i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 Legge 212/2000.
6. Il produttore di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico è comunque tenuto a individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dei rifiuti prodotti.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 19 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
 - a) del **15** per cento per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria,

integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- b) del **15** per cento per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte operative adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- c) del **15** per cento per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
- d) la TARI viene applicata in misura pari a **un terzo** in relazione all'unica unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione a un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;
- e) del **15** per cento per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera.

- 2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
- 3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
- 4. Anche le riduzioni di cui al presente articolo, con l'unica eccezione di quella relativa ai soggetti di cui al comma 1, lett. d), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 20 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

- 1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **30** per cento per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso

in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al **20** per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40 per cento della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro e da applicarsi con il metodo a cascata, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo mese solare successivo a quello della domanda.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione e il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Art. 21 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 Legge 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere a una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che dimostrino di aver avviato al riciclo.

2. Sino all'intervenuta determinazione dell'effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

- a) in caso di attività che diano luogo a una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo a interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al **20 per cento** della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo.
- b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio, o di terzi, al riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al **60 per cento** della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il **50 per cento** della produzione ponderale complessiva.

In caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico inferiore al 50 per cento, la riduzione spettante è determinata in misura proporzionale al rapporto fra la quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando i coefficienti Kd medi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999 alle superfici produttive dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico avviati al riciclo.

Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

- 3. In sede di approvazione delle tariffe, il Comune potrà in ogni caso definire la somma massima da riportare a livello di Piano Finanziario per la copertura delle riduzioni spettanti ai sensi del presente articolo, con riserva di rideterminare l'importo massimo della riduzione percentuale spettante, a fronte del numero di domande presentate e dell'importo complessivo delle riduzioni richieste, nel rispetto della somma prevista nell'ambito del Piano Finanziario.

4. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.
5. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
 - periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.
6. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.
7. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
8. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo e il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.
9. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 Legge 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);

- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 22 – Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, a decorrere dal 2022, le Utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.
2. Per le Utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro anticipato nell'ambito del servizio pubblico.
3. Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.
4. Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini dettati dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.
5. Per garantire compiuta conoscenza all'Ufficio Tributi della scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza e da trasmettere a mezzo PEC o di altro strumento telematico, in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;

- la tipologia di rifiuti avviati al recupero, suddivisi per frazione merceologica e per codice EER (CER);
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza;
 - i dati identificativi degli impianti di recupero cui i rifiuti sono stati conferiti, unitamente all'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI, a decorrere dall'anno successivo alla sua presentazione.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.
8. A seguito della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, l'esclusione della parte variabile della TARI viene accordata in via preventiva da parte del Comune, fermo restando l'obbligo per l'Utenza non domestica che si avvalga di tale esclusione di trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando altresì l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sopra indicati, oppure quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, controlli e ispezioni, al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.
10. In caso di mancata comunicazione da parte dell'Ufficio nel termine sopra indicato, la verifica deve intendersi conclusa con esito positivo, fatta salva la possibilità per l'Ufficio di interrompere il termine per lo svolgimento della verifica, in presenza di situazioni particolarmente complesse, o di altre cause di forza maggiore che non ne rendano possibile il rispetto.

11. Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della sanzione per infedele denuncia, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 Legge 147/2013 e nei termini previsti dall'art. 1, comma 161 Legge 296/2006.

Art. 23 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 Legge 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere a una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **20** per cento, a condizione che rispettino le procedure e i requisiti dettati dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente e avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 24 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20 per cento, in relazione alla durata del servizio irregolare.

Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta

regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali o a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria e il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 25 – Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

2. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, a eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione assume valore di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 TQRIF di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, e ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

3. Per permettere che la riscossione della TARI possa essere effettuata in termini più puntuali e rispondenti all'esigenza di garantire il completo incasso del tributo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, senza penalizzare i contribuenti con la trasmissione di richieste di pagamento che non tengano conto delle effettive variazioni intervenute, la dichiarazione relativa

alle modifiche apportate ai locali e alle aree soggette al tributo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la modifica.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte a uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupino, detengano o conducano i locali e le aree scoperte a uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi preferibilmente a mezzo PEC, fatta salva la presentazione a mani o mediante spedizione a mezzo posta raccomandata o a mezzo fax, oppure avvalendosi delle ulteriori modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Comune. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, quale attestazione di presa in carico della denuncia, equivalente alla richiesta di attivazione del servizio, in cui deve essere indicato al contribuente il codice utente attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI. Tali indicazioni possono essere fornite al contribuente anche nell'ambito del primo avviso di pagamento TARI trasmesso a seguito della presentazione della dichiarazione. In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale, o dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto a una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- il numero di codice fiscale;
- il numero degli occupanti l'abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;
- l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente;
- eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- l'eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);

- l'attività esercitata e il relativo codice di attività ai fini I.V.A., con indicazione del Codice ATECO per l'attività prevalente;
- l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente;
- l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
- l'indicazione delle tipologie e delle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti, ai sensi del Regolamento di gestione del servizio.

10. Oltre ai dati indicati dai commi precedenti, il modulo di dichiarazione TARI predisposto dal Comune deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio o di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta, le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità del Gestore del servizio.

Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rinvio al sito *internet* del Comune o del Gestore del servizio di igiene urbana.

11. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, di rilascio di licenze, di autorizzazioni e di concessioni, è tenuto a informare l'utente, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini dell'applicazione della TARI.

12. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, gli effetti delle dichiarazioni di variazione di cui all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione, ove avvenuta entro il 30 giugno.
13. L'Ufficio Tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 26 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 Legge 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, o riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, oppure alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta, o il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile, non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o TARES, per i

quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, o senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647, Legge 147/2013.

Art. 27 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone unico patrimoniale disciplinato dalla Legge 160/2019.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842, della Legge 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante.

Art. 28 – Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.

2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o l'attività di accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti applicato nel 2013.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, oppure attraverso la piattaforma PagoPA. Qualora la modalità di pagamento abbia natura onerosa, non può essere addebitato al contribuente un onere superiore a quello sostenuto dal soggetto competente alla riscossione per l'utilizzo della relativa modalità di pagamento. Al contribuente deve comunque essere garantita una modalità di pagamento gratuita.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno venti giorni solari antecedenti alla scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione dell'avviso bonario, al contribuente deve essere rilasciata – su richiesta – copia dello stesso avviso di pagamento, che l'Ufficio Tributi può trasmettere anche mediante posta elettronica.
6. Il versamento della TARI deve essere ordinariamente effettuato, per tutte le rate la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, con applicazione delle tariffe approvate per l'anno in corso solo per le rate la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
7. In deroga a quanto previsto al comma precedente, ove il Comune abbia provveduto ad approvare le tariffe TARI applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa e un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione della TARI dovuta potrà essere effettuata dall'Ufficio Tributi utilizzando le tariffe già efficaci per l'anno in corso anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.
8. In tale ipotesi, nel caso il pagamento venisse in ogni caso effettuato dal contribuente utilizzando le tariffe dell'anno precedente, non si procederà all'irrogazione di sanzioni ove il versamento dovesse essere inferiore a quello dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno in corso.
9. In caso di ritardati versamenti imputabili a omissioni o ritardi del Comune nella trasmissione dell'avviso di pagamento, non sono dovute sanzioni e interessi, ai sensi dell'art. 10, comma 2 Legge 212/ 2000.

10. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede a emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
11. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
12. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
13. In tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l'INI – PEC, la notifica della cartella di pagamento potrà essere effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell'avviso di pagamento. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella dovranno intendersi come perentorie e il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con riferimento alle singole rate.
14. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 29 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento TARI

1. Gli avvisi di pagamento TARI possono essere ulteriormente rateizzati, su richiesta del contribuente, alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30 per cento rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad €. 100,00;
 - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

- f) sull'importo soggetto a ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g) in caso di mancato pagamento anche soltanto di una delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della rateizzazione aggiuntiva e la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

Art. 30 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €. 5,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 31 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, oppure di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza del Giudice Tributario, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 32 – Funzionario Responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici o a enti di gestione

di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 Legge 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 34 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695 – 699 Legge 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Art. 35 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della Legge 147/2013, della Legge 160/2019, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria e delle entrate.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 37 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 38 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2026**, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 Legge 199/2025.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 108 Legge 199/2025, il presente Regolamento acquista efficacia con la sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune.